



**COMUNE DI NOLI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**SULL'OCCUPAZIONE**

**DEL SUOLO PUBBLICO**

**CON DEHORS**

**STAGIONALI O PERMANENTI**

Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. del 2009



POLIZIA MUNICIPALE  
COMUNE DI NOLI

## REGOLAMENTO COMUNALE SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALI O PERMANENTI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento*
- Art. 2 – Definizioni di dehor*
- Art. 3 - Elementi componenti il dehor*
- Art. 4 – Sulla ubicazione.....*
- Art. 5 - Occupazione nelle aree pedonali*
- Art. 6 - Occupazione con dehor delle carreggiate dei marciapiedi*
- Art. 7 - Limiti all'estensione del dehor*
- Art. 8 – Limiti di utilizzo*
- Art. 9 - Iter procedurale per il rilascio della concessione/ autorizzazione*
- Art. 10 – Proroga dell'autorizzazione all'occupazione con dehors stagionali*
- Art. 11 – Rinnovo dehors temporanei*
- Art. 12 – Rinnovo delle concessioni per dehors continuativi*
- Art. 13 – Revoca e sospensioni per motivi di interesse pubblico*
- Art. 14 - Sospensioni e revoca della concessione*
- Art. 15 – Orario*
- Art. 16 - Danni arrecati*
- Art. 17 - Manutenzione del dehor*
- Art. 18 - Sanzione e misure ripristinatorie*

*Articolo 1*  
*Oggetto e Finalità del Regolamento*

Il presente regolamento comunale disciplina l'occupazione del suolo:

- pubblico
- privato con servitù di uso pubblico
- privato visibile da spazi pubblici

mediante l'installazione di dehor stagionale o continuativo e ha come obiettivo di:

- ◇ perseguire una riqualificazione dell'ambiente cittadino
- ◇ migliorare l'estetica degli spazi pubblici uniformando l'arredo urbano ed integrandolo al contesto edilizio - urbanistico
- ◇ definire in modo più completo le norme comunali sull'uso degli spazi di suolo pubblico
- ◇ valorizzare il patrimonio storico ed urbanistico-ambientale per fini di promozione turistica e commerciale nonché per migliorare le qualità di vita
- ◇ potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela.

Il presente regolamento integra con disposizioni specifiche il regolamento sull'occupazione suolo pubblico e il regolamento sulle esternalità comunali.

*Articolo 2*  
*Definizione di dehor*

Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio con strutture atte a consentire la sosta ed il consumo all'aperto annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto. Il dehor non costituisce un incremento della capacità insediativa.

Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo inferiore all'anno solare.

Per dehors continuativo si intende la struttura posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per la durata massima di cinque anni dalla data di emanazione della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei dehors temporanei e continuativi sono stabilite dal Regolamento delle esternalità commerciali ed integrate dalle presenti disposizioni.

### *Articolo 3* *Elementi componenti il dehor*

Gli elementi che compongono i dehors sono individuati dal Regolamento delle esternalità commerciali e devono essere conformi ad esso.

Possono classificarsi in:

- a. arredi di base: tavoli, sedie;
- b. elementi complementari di copertura e riparo (tende);
- c. elementi accessori: corpi illuminanti, cestini per la raccolta rifiuti, ;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto e' consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti conforme all'arredo urbano da mantenere e svuotare a cura del titolare; non e' consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

L'occupazione di suolo pubblico di soli tavolini e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, deve seguire le norme previste dal Regolamento delle esternalità commerciali . E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione o autorizzazione.

E' vietata la realizzazione di dehors fissi in muratura.

I dehors devono essere realizzati in conformita' alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilita' tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

### *Articolo 4* *Sulla ubicazione ....*

I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguita' possibile all'esercizio conformemente all'articolo 50 lettera c) e a) della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1.

Non e' consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada.

Non e' consentito installare dehors o parti di esso:

- sulla carreggiata ove vige il divieto di sosta o una fermata di mezzi di trasporto pubblici
- a una distanza inferiore a metri 0,5 dal tronco di alberi;

- a una distanza dagli accessi di edifici di culto di almeno 5 metri; la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 3.

Non e' consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza e comunque ad una distanza minima non inferiore a 3 metri.

I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

La Giunta con propria deliberazione può individuare aree e luoghi nei quali sono vietate le installazioni di "dehors".

Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede

Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, previo accordo con la Polizia Municipale.

#### *Articolo 5* *Occupazione nelle aree pedonali*

Nelle aree pedonali, previo parere vincolante della Polizia Municipale, lo spazio massimo occupabile in profondità è determinato tenendo conto dello spazio massimo occupabile consentito dal Regolamento delle esternalità commerciali e dividendo quindi per due il prodotto.

Laddove i regolamenti non indichino spazi massimi in profondità necessita sottrarre dalla larghezza massima della strada, lo spazio necessario al transito determinato con parere motivato dalla Polizia Municipale e mai inferiore a 3 metri salvo eccezioni. Lo spazio restante deve quindi essere diviso per due. Gli esercizi dirimpettai possiedono uguale diritto all'occupazione. Qualora uno dei due aventi diritto non sia interessato all'occupazione, può rinunciarvi per iscritto a favore dell'altro. L'ampiezza di suolo concedibile al richiedente può estendersi sino all'ampiezza massima sempre che ciò non costituisca intralcio o impedimento al transito veicolare o pedonale e sempre che la struttura sia allineata alle altre strutture limitrofe mantenendo lo stesso filo di ingombro.

*Articolo 6*  
*Occupazione con dehor delle carreggiate e sui marciapiedi*

Sulle carreggiate la profondità massima occupabile è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile.

Qualora il dehors occupi la parte della carreggiata destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione dell'occupazione ed qualora si ritenga necessario, in accordo con gli uffici competenti, la segnalazione di divieto di fermata al fine di evitare intralci.

Sui marciapiedi deve essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali di almeno 2 metri; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica.

*Articolo 7*  
*Limiti all'estensione del dehor*

L'occupazione di suolo pubblico è richiedibile nei limiti delle proiezioni dell'esercizio pubblico al cui servizio deve essere posta la struttura.

*Estensione laterale*

E' consentibile un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite valutabile complessivo del 30 % in più rispetto alla proiezione dell'esercizio previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi o/e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può essere levata a 40 % nelle aree pedonali.

Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i 15 metri.

*Estensione in profondità*

In merito si rimanda ai precedenti tre articoli. Nei portici e nelle logge la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico o della loggia che può risultare pari alla larghezza.

*Articolo 8*  
*Limiti di utilizzo*

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali. L'utilizzo di impianti di amplificazione non è consentito in centro storico se non autorizzato. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

E' vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

*Articolo 9*  
*Modalità di presentazione della domanda*

Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitu' di uso pubblico) deve ottenere la preventiva autorizzazione o concessione.

Detti provvedimenti sono rilasciati dalla Polizia Municipale.

Al fine dell'ottenimento della concessione o autorizzazione di cui ai commi precedenti, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors secondo quanto disposto dall'articolo 17 e dall'articolo 10 3° comma del Regolamento comunale Tosap. L'ufficio dovrà porre a disposizione del pubblico apposita modulistica al fine di semplificare ed agevolare i richiedenti.

I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni (come anche previsto dall'articolo 18 del Regolamento Tosap). Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento e dagli altri regolamenti.

Le domande di cui al comma 3, ad eccezione della concessione/autorizzazione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. elaborati in pianta, sezione e prospetto in scala 1.50, intesi a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano, nonché il rapporto di quest'ultimo con le eventuali pertinenze, completo di quote e individuati i limiti della zona di occupazione (tre copie).

Se ritenuto necessario dall'Ufficio, dovrà inoltre essere allegata planimetria in scala 1:200 in cui saranno opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi, nonché caditoie.

Relazione descrittiva, corredata di eventuali dettagli grafici e fotografici dei tavoli, sedie, coperture, fioriere, cestini per rifiuti frontali e dei laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, fotomontaggi ecc., con indicazioni delle tipologie di arredo utilizzate, materiali e colori scelti sulla base del regolamento delle esternalità commerciali ed inoltre la loro distribuzione e i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Potrà essere richiesto che gli elaborati siano redatti da tecnico abilitato alla professione;

- c. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors e in caso di rinnovo anche relativi all'anno precedente.

Eventualmente a seconda dei casi:

- d. eventuale campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto;
- e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- g. comunicazione sanitaria all'ASL;
- h. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- i. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- j. autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto dal presente regolamento;

L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate dall'articolo 28 del Regolamento comunale TOSAP e dall'articolo 8 del Regolamento delle esternalità commerciali.

#### *Articolo 10*

##### *Proroga dell'autorizzazione di occupazione con dehor temporaneo*

Il titolare della autorizzazione di suolo pubblico con dehor temporaneo può richiedere in carta legale almeno sette giorni prima della scadenza della stessa, la proroga, giustificandone i motivi.

La durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare l'anno.

#### *Articolo 11*

##### *Rinnovo dehor temporanei*

Le occupazioni di suolo pubblico con dehor temporanei potranno essere rinnovate di anno in anno, previa istanza da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, sempre che non vengano variate le caratteristiche e le dimensioni del manufatto assentito nell'atto precedente di autorizzazione.

*Articolo 12*  
*Rinnovo delle concessioni*

La concessione di occupazione di suolo per dehors, è rilasciata per una durata non superiore a 5 anni. Allo scadere del termine di cui al precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per dehors cesserà.

L'occupazione di suolo per dehors potrà essere oggetto di una nuova concessione previo esperimento delle procedure di cui al presente articolo e previo accertamento dell'avvenuta cessazione dell'occupazione di suolo pubblico entro i termini stabiliti.

Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Qualora i dehors non siano ancora conformi al Regolamento delle esternalità commerciali e agli altri regolamenti comunali, in caso di rinnovo dell'occupazione, gli arredi andranno adeguati ai sensi del regolamento sopra citato, presentando idonea documentazione progettuale in allegato alla domanda. Per comprovate eccezionali ragioni potranno essere accordate graduali sostituzioni.

Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per dehors non sia rinnovata, le strutture, i beni strumentali e i materiali devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.

*Articolo 13*  
*Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors*

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors e' revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione di occupazione suolo pubblico e' sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

a. ogni qualvolta nella localita' interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprieta' comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte puo' avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumita' pubblica l'Ente competente all'attivita' di pronto intervento e' autorizzato a rimuovere le strutture.

c. al fine di consentire lo svolgimento di cortei, riunioni, manifestazioni pubbliche.

I costi saranno a carico del concessionario.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico e' previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potra' essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

#### *Articolo 14*

#### *Sospensione e revoca della concessione*

I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato.

A tal fine si precisa che la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 7 è finalizzata a garantire sicurezza nonché alla valorizzazione del territorio e alla eliminazione degli elementi deturpanti. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purchè all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando percorsi o uscite di sicurezza;

b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie, anche nei periodi di chiusura dell'attività;

d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione;

e. le attività svolte nel dehor siano causa di disturbo alla quiete pubblica ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti.

La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. gli elementi di arredo non risultanti in condizione di efficienza e nonostante il provvedimento di sospensione non vengano ritirati e sostituiti nel termine di tempo previsto e o il dehor o il suolo pubblico vengano adibiti ad uso improprio, diverso da quanto stabilito nell'atto di autorizzazione e/o concessione;

- b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete pubblica, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
- d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

I provvedimenti di cui al comma 2 ed al comma 3 salvo il caso previsto dalla lettera e-comma 3, sono adottati previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertate dalla Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### *Articolo 15* *Orario*

Come previsto dal regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico i dehors osservano l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e privato devono cessare alle ore 02.00.

I piccoli intrattenimenti musicali saranno regolati dall'apposita Ordinanza Sindacale.

#### *Articolo 16* *Danni arrecati*

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

*Articolo 17*  
*Manutenzione del dehor*

E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato, anche nei periodi di chiusura.

Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento delle Esternalità commerciali.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

E' vietato accatastare arredi e attrezzature all'esterno dell'esercizio nei periodi di chiusura.

Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

*Articolo 18*  
*Sanzioni e misure ripristinatorie*

Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 16 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n.3.